

possibile ottenere maggiore variabilità dei punteggi economici, favorendo un processo di concorrenza basato su prezzi e qualità e permettendo a diversi soggetti di essere selezionati mediante il meccanismo del c.d. “configuratore”.

In generale, si auspica che – laddove vi sia incertezza sui prezzi dei servizi e dei prodotti o vi sia una dinamica discendente degli stessi – sia adottata una formula di calcolo del punteggio economico quanto più lineare possibile. Infatti, l’eccessiva concavità potrebbe disincentivare il confronto concorrenziale sui termini economici.

Si richiede, altresì, di valorizzare, nella valutazione dell’offerta tecnica, l’interoperabilità e la capacità di migrazione dei servizi tra fornitori, così da scongiurare possibili effetti di *lock-in* tecnologico.

In relazione alla dinamicità delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi oggetto della procedura selettiva, si valuta positivamente la circostanza che tali termini possano essere aggiornati nel corso di vigenza dell’accordo quadro, fornendo un ulteriore elemento di confronto concorrenziale successivo.

In merito a tale aspetto, appare, tuttavia, emergere un elemento critico riguardante la composizione e le funzioni dell’Organismo di supervisione e controllo, che stabilirà le tempistiche e le modalità di aggiornamento dei prezzi. Infatti, in tale organismo saranno rappresentati i *provider* che hanno stipulato l’accordo quadro, i quali potranno decidere congiuntamente le modalità e le tempistiche del processo di revisione dei prezzi.

Appare necessario, pertanto, che le procedure e le tempistiche di revisione delle condizioni tecnico-economiche dei servizi siano stabilite senza il consenso determinante dei rappresentanti degli aggiudicatari. Occorre, altresì, introdurre regole di funzionamento dell’Organismo di supervisione e controllo atte ad evitare lo scambio di informazioni tra concorrenti in merito alle condizioni tecnico-economiche dei servizi da essi erogati.

L’Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del bando di gara per la fornitura dei prodotti in oggetto.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dalla ricezione della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**AS1699 – REGIONE LAZIO - SISTEMA GESTIONE RIFIUTI URBANI E
CONFERIMENTO DEL COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS)**

Roma, 14 settembre 2020

Regione Lazio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito della ricezione di una segnalazione relativa a criticità di ordine concorrenziale ascrivibili all’assetto della regolazione in materia di rifiuti definito dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla gestione della filiera del c.d. “CSS” (Combustibile Solido Secondario), nella propria riunione dell’8 settembre 2020, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In particolare, come già l’Autorità aveva ritenuto di evidenziare in un proprio precedente intervento¹, nella Regione Lazio lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati, nonché il loro conferimento ad impianti di trattamento meccanico-biologico, avviene dietro pagamento, da parte dei Comuni conferitori, di una tariffa definita dalla Regione sulla base della dichiarazione dei costi (a preventivo e a consuntivo) presentata dalla società che gestisce l’impianto. Viceversa, le condizioni economiche dei termovalorizzatori laziali per il ritiro del CSS sono definite autonomamente dai gestori degli impianti stessi.

Tale assetto regolamentare della filiera del recupero energetico dei rifiuti risulta “asimmetrico”, atteso che impone una tariffa solo a una parte degli impianti, ovvero a quelli finalizzati al trattamento dei rifiuti indifferenziati per la produzione di CSS, generando, per questi ultimi, rilevanti distorsioni concorrenziali e di mercato, aggravatesi negli ultimi anni, dato il costante aumento dei prezzi loro richiesti dai gestori di impianti di termovalorizzazione per il trattamento del CSS. A fronte di tali aumenti, infatti, risulta che le società produttrici di CSS non ottengano prontamente la necessaria revisione del corrispettivo di conferimento di rifiuti urbani al proprio impianto da parte della Regione, il che genera costantemente un fenomeno di compressione dei margini a loro danno.

L’Autorità ritiene, dunque, necessario ribadire che le criticità evidenziate nella Regione Lazio relativamente alla filiera del CSS si connotano per l’esistenza di profili discriminatori, nella misura in cui risultano idonei a favorire alcune categorie di operatori a danno di altre.

In particolare, la mancanza di tempestività nel processo di revisione tariffaria da parte della Regione comporta una compressione dei margini a danno esclusivamente degli operatori non integrati verticalmente, attivi, cioè, solo nella fase di produzione del CSS, ma non anche, a valle, nei confronti degli operatori attivi nella fase della termovalorizzazione.

¹ Cfr. AS1073 del 31 luglio 2013, in Boll. n. 35/2013.